Articolo 28

Abiti da lavoro

Qualora sostanze nauseabonde o pericolose sporchino considerevolmente gli abiti da lavoro, il datore di lavoro deve assicurare il loro regolare lavaggio a congrui intervalli di tempo.

L'articolo 28 non tratta degli abiti da lavoro in generale, ma solo della loro pulizia. Gli indumenti privati indossati sul posto di lavoro non sono oggetto di quest'articolo, soprattutto se i lavoratori non devono cambiarsi all'inizio ed alla fine del lavoro.

Per «abiti da lavoro» si intendono, ai sensi di quest'articolo, gli indumenti necessari all'esecuzione di attività insudicianti o nauseabonde o alla manipolazione di sostanze tossiche (chimiche, batteriologiche). In quest'ultimo caso, gli indumenti svolgono anche una funzione protettiva della salute (v. art. 27). Sono importanti l'esecuzione, il genere, la qualità dei materiali degli abiti da lavoro. Occorre verificare che essi non ostacolino i movimenti e le funzioni fisiologiche (traspirazione).

Il datore di lavoro deve garantire la pulizia degli indumenti da lavoro, biancheria intima compresa, molto sporchi o che richiedono un trattamento separato.

Il datore di lavoro deve farsi carico dei costi del lavaggio che non può essere effettuato a domicilio (polvere, macchie). Occorre comunque fissare un limite ragionevole. Si può applicare il principio di base secondo cui gli abiti che un lavoratore non potrebbe indossare per recarsi in un ristorante o per salire sui trasporti pubblici devono essere puliti dal datore di lavoro a spese di quest'ultimo. Se gli abiti da lavoro sono meno sporchi, si può esigere una partecipazione ai costi del lavoratore.

Se la pulizia degli indumenti da lavoro in casa o nelle lavanderie pubbliche può presentare qualche pericolo, il datore di lavoro deve affidare tale pulizia ad una ditta specializzata informandola dei rischi oppure deve assumersi questo compito in modo da allontanare qualsiasi pericolo. Questo pericolo esiste quando gli indumenti sono sporchi di sostanze in grado di provocare malattie, intossicazioni, incendi o esplosioni, oppure quando liberano esalazioni nauseabonde insopportabili nelle abitazioni.

Se la pulizia non è sufficiente a decontaminare gli indumenti o se l'operazione stessa può essere pericolosa per il personale, è preferibile ricorrere all'impiego di indumenti monouso (ad esempio, gli indumenti monouso per la rimozione dell'amianto). Questi indumenti devono essere raccolti in sacchi debitamente contrassegnati e, se necessario, eliminati come rifiuti speciali.